




ALSENO
Provincia di Piacenza



**CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI A FAVORE DELLA PRIMA INFANZIA.
PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025 CON OPZIONE
RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI**

CIG.: 9290970EFA

approvato con Determinazione del
Responsabile del Servizio Socio Educativo n. 237 del 22/06/2022

INDICE

ART.	DESCRIZIONE	PAG.
1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2	LUOGO DELL'APPALTO	3
3	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	3
4	DESCRIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	3
5	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' IN ACQUA	6
6	DURATA E MODIFICA DELLE PRESTAZIONI	6
7	REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI EVENTUALI EMERGENZE COMPORNTANTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE PARZIALI	6
8	ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	7
9	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	7
10	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO D'APPALTO	8
11	SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE	10
12	SISTEMA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	10
13	PERSONALE	10
14	SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI ASSENTI	11
15	FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO	12
16	TRATTAMENTO DEGLI OPERATORI E SICUREZZA	12
17	REFERENTE DELLA DITTA AFFIDATARIA	12
18	VOLONTARI E TIROCINANTI	13
19	AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	13
20	CLAUSOLA SOCIALE	13
21	ASSICURAZIONI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	13
22	CAUZIONE DEFINITIVA	14
23	CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	14
24	SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	14
25	MODALITÀ DI PAGAMENTO	15
26	REVISIONE PREZZI	16
27	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	16
28	CONTROLLI E ISPEZIONI	16
29	SANZIONI E PENALITA'	16
30	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
31	RECESSO	18
32	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	18
33	RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY	18
34	CLAUSOLA DI CUI AL PUNTO 4.2. LINEE GUIDA ANAC N. 4 AGGIORNATE	19
35	ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE	19
36	DISPOSIZIONI FINALI	19

ALLEGATI:

- A. Progetto Pedagogico del Nido d'Infanzia Comunale Dott. P.L. Rossi
- B. Regolamento del Nido d'Infanzia Comunale Dott. P.L. Rossi
- C. Linee di indirizzo Centro estivo per bambini 3-6 anni
- D. Codice di comportamento dipendenti Comune di Alseno
- E. Schema di informazione rischi e misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro
- F. Dichiarazione relativa al personale utilizzato dal gestore uscente
- G. Planimetria del Nido d'Infanzia Comunale Dott. P.L. Rossi

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto si configura quale appalto pubblico individuato dai seguenti CPV:

CPV Principale 80110000-8: Servizi di istruzione prescolastica
CPV Secondario 85312110-3: Servizi forniti da centri diurni per bambini

Rientrano nel CPV Principale i servizi indicati ai successivi punti 1, 2, 3, 5a);

Rientrano nel CPV Secondario, i servizi indicati ai successivi punti 4 e 5b).

2. Ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi a favore dell'infanzia:

1. servizi educativi per la gestione di n. 2 sottosezioni miste presso il Nido d'Infanzia Comunale "Dott. P.L. Rossi" (come definito dalla L.R. n.19/2016 e dalla Direttiva Regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, approvate con DGR n.1564/2017);
 2. servizio di coordinamento pedagogico del Nido d'Infanzia Comunale "Dott. P.L. Rossi"
 3. Servizio Nido Estivo
 4. servizio di Centro Estivo a favore di bambini da 3 a 6 anni;
 5. ulteriori eventuali servizi integrativi presso il Nido d'Infanzia Comunale "Dott. P.L. Rossi" a richiesta dell'amministrazione comunale quali:
 - a) Prolungamento orario di apertura;
 - b) Progetti integrativi e di promozione
3. Nello svolgimento dell'attività l'affidatario dovrà impegnarsi al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. In particolare, gli obiettivi, le finalità e le modalità operative da perseguire per la gestione dei servizi prevalenti, sono quelli stabiliti dalla Legge regionale n. 19/2016 "*Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000*" attraverso la Delibera Regione E.R. n. 1564/2017 che approva la "*Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei Servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei Servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016*" e la Delibera Regione E.R. n. 704/2019 che definisce l'"*Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016*".

ART. 2 – LUOGO DELL'APPALTO

1. Tutti i servizi oggetto del presente appalto si svolgeranno presso i locali del Nido d'Infanzia Comunale "Dott. P.L. Rossi" con sede in Alseno – Via Bellini, 179 (**Allegato G**) ad eccezione del Servizio di Centro Estivo a favore di bambini da 3 a 6 anni che avrà luogo presso i locali della scuola dell'Infanzia statale "Il Viaggio" con sede in Alseno – Via Bellini, 171.

ART. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

1. L'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1, affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
2. I servizi in oggetto vengono resi in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte della ditta/cooperativa aggiudicataria.

ART. 4 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

4.1 Servizi educativi per la gestione di n. 2 sottosezioni mista presso il Nido d'Infanzia Comunale "Dott. P.L. Rossi" (così come dalla L.R. n. 19/2016 e dalle direttive regionali in vigore sui requisiti strutturali ed organizzativi per la prima infanzia e relative norme procedurali).

Il servizio funziona dal 01 settembre al 30 giugno successivo, con interruzioni del servizio a Natale (2 settimane) e Pasqua (1 settimana), sulla base del calendario fissato dall'Amministrazione Comunale e di norma coincidente con quello scolastico, nella sede del Nido d'Infanzia Comunale aperto all'utenza dal lunedì al venerdì, **dalle 07.30 alle 16.00** (n. 8,5 ore al giorno). La sotto-sezione mista è composta da un numero massimo di 7 bambini con età variabile tra i 9 e 36 mesi.

Obiettivo del servizio: assicurare alle famiglie un servizio che offra ai bambini spazi di gioco, socializzazione, conoscenza, in linea con la normativa regionale in materia.

Tipo di attività: alla ditta aggiudicataria verrà affidata la gestione di una sotto-sezione mista del Nido, da svolgere sulla base del Progetto Pedagogico del nido d'infanzia (**Allegato A**), predisposto dal Comune, sulla base della programmazione educativa annuale concordata con il coordinatore pedagogico ed in collaborazione e turnazione con il personale educativo comunale (n.1 unità a tempo pieno).

Il rapporto numerico educatore-bambini: secondo le normative regionali vigenti.

Numero di operatori richiesti: n. 2 educatori con un impegno medio complessivo massimo giornaliero di 7,5 ore giornaliere ciascuno, di norma dal lunedì al venerdì, che opererà in stretta collaborazione con il personale educatore comunale.

Monte ore massimo complessivo presunto: **n. 8.835** (così indicativamente suddiviso: ore frontali con l'utenza n. 8.246, ore per la progettazione, documentazione, valutazione, incontri con le famiglie, attività animazione n. 589).

Si precisa fin da ora che **il monte ore massimo complessivo del servizio affidato alla ditta aggiudicataria potrebbe aumentare o diminuire in concomitanza con un incremento o decremento di iscrizioni alla sotto-sezione.**

Inoltre l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere il servizio di pulizia straordinaria dei locali sia interni che esterni utilizzati per l'effettuazione del servizio personale ausiliario fino ad un massimo complessivo di **n.210** ore/uomo.

Per maggiori dettagli rispetto alla organizzazione complessiva del Nido d'Infanzia Comunale si rimanda al Progetto pedagogico (**Allegato A**) e al Regolamento Comunale (**Allegato B**) del Nido d'Infanzia.

4.2 Servizio di coordinamento pedagogico del Nido d'Infanzia Comunale "Dott. P.L. Rossi"

Il servizio deve essere assicurato tramite figura professionale dotata di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico e inquadramento al livello E2 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente).

Al coordinatore pedagogico sono attribuiti, in collegamento e raccordo con il Responsabile del Settore Socio Educativo del Comune, le seguenti funzioni:

- partecipazione ad incontri per l'impostazione e la verifica dell'attività in corso, dei risultati in termini di efficacia ed efficienza, delle modalità di funzionamento e dei rapporti con l'utenza;
- l'organizzazione del personale e del funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale;
- l'indirizzo e il sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente;
- la realizzazione di azioni di monitoraggio, documentazione e valutazione;
- la promozione di iniziative di sperimentazione;
- il supporto al personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità.
- partecipazione al coordinamento pedagogico territoriale ed alle iniziative finalizzate alla promozione dei servizi educativi per la prima infanzia.

Il coordinatore pedagogico, o suo delegato, partecipa inoltre alle riunioni dell'assemblea dei genitori.

Sulla base delle linee fissate nel progetto educativo, il coordinatore pedagogico, all'inizio di ogni anno scolastico, elabora la programmazione educativa e ne cura la trasmissione al Responsabile del Settore Socio Educativo del Comune.

Al termine di ogni anno educativo il coordinatore pedagogico predispone un'apposita relazione da inviare al Comune.

Numero di operatori richiesti e monte ore massimo complessivo presunto: n. 1 operatore con un impegno medio mensile di 10 ore da settembre a luglio di ogni anno scolastico pari a complessive ore **330**, comprensivo delle ore di partecipazione al coordinamento pedagogico territoriale pari a n.60 ore (n.20 ore all'anno).

4.3 Nido d'infanzia Estivo

Il servizio deve garantire il funzionamento del Nido d'Infanzia Comunale "Dott. P.L. Rossi" nel mese di luglio (max: n. 4 settimane) in continuità con le attività educative ordinarie annuali, e se si tratta di un servizio a specifica richiesta delle famiglie utenti. Il rapporto numerico educatore-bambini è fissato dalle normative regionali vigenti: il numero minimo di partecipanti al servizio è di 7/8 bambini (al di sotto del quale è possibile che il servizio non venga erogato o erogato con personale comunale) ed in un massimo di 21 bambini. In caso di attivazione il monte-ore massimo presunto complessivo è di circa **n. 854** ore/uomo. Inoltre:

- le ore potranno diminuire o aumentare in relazione al numero dei bambini effettivamente iscritti;
- il personale della ditta aggiudicataria potrebbe lavorare in collaborazione con n. 1 educatore dipendente comunale.

4.4 Servizio di Centro Estivo a favore di bambini da 3 a 6 anni;

Il servizio funziona di norma nel mese di luglio per circa n. 4 settimane nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7.45 alle ore 17.00 ed è articolato in turni da una settimana ciascuno. Il numero di partecipanti per ogni turno viene definito in un minimo di 10 bambini (al di sotto del quale è possibile che il servizio non venga erogato) ed in un massimo di 30 bambini.

Obiettivo del servizio: assicurare alle famiglie un servizio che offra ai bambini spazi di gioco, socializzazione, attività ludiche, sportive e ricreative sia all'aria aperta che al coperto.

Tipo di attività e monte ore massimo presunto di impegno: la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutto quanto necessario per l'espletamento del servizio e precisamente:

- servizio educativo mediante l'impiego di n. 2-3 educatori di cui uno con funzioni di referente con un impegno complessivo di n.20 ore giornaliere pari ad un monte ore complessivo presunto di **n. 1170** (di cui ore frontali con l'utenza n. 1140 ed ore per il coordinamento n. 30);
- servizio di pulizia dei locali mediante l'impiego di n. 1 ausiliaria con un impegno medio di n.2 ore giornaliere pari ad un monte ore massimo complessivo presunto di **n. 120 ore**;
- organizzazione di attività settimanali di gioco in piscina come meglio dettagliato al successivo art.5;
- materiale didattico e di pulizia necessario per lo svolgimento delle attività richieste.

Programmazione: la ditta aggiudicataria dovrà garantire, attraverso un adeguato coordinamento, una pianificazione e realizzazione armoniosa e graduale delle attività ludiche e ricreative; in particolare pianificherà il programma di ciascun turno e di ogni singola giornata con l'individuazione di un tema che farà da filo conduttore alle varie attività; prima dell'esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune di Alseno il documento di programmazione.

Per maggiori dettagli rispetto alla organizzazione complessiva del Centro estivo a favore di bambini da 3 a 6 anni si rimanda alle Linee di indirizzo Comunali (**Allegato C**).

4.5 Servizi integrativi presso il Nido d'Infanzia Comunale "Dott. P.L. Rossi".

I seguenti servizi saranno attivati solo previa richiesta da parte dell'amministrazione comunale. Si precisa che, in caso di mancata attivazione, le ore maturate per questi servizi saranno eventualmente utilizzate per i servizi obbligatori elencati nei punti precedenti.

a) Prolungamento orario di apertura.

Il servizio deve garantire la prosecuzione del funzionamento del Nido d'Infanzia Comunale "Dott. P.L. Rossi" dalle ore 16.00 alle ore 17.30 per il periodo dal 01/10 al 31/07 di ciascun anno educativo in continuità con le attività ordinarie annuali. Il rapporto numerico educatore-bambini è fissato dalle normative regionali vigenti: il numero di partecipanti al servizio è stabilito in un massimo di 7/8 bambini ed in un minimo di n. 4 (al di sotto del quale è possibile che il servizio non venga attivato).

In caso di attivazione del servizio il monte-ore massimo complessivo presunto è di **n. 789** ore/uomo di servizio educativo e di circa **n. 526** ore/uomo di servizio ausiliario.

Il servizio in oggetto potrebbe essere sospeso in concomitanza con il servizio di nido estivo in caso non si raggiungesse il numero minimo di n. 4 bambini.

b) Progetti integrativi e di promozione.

Potranno essere svolti 2/3 progetti integrativi in ogni anno educativo, che consistono in giornate di promozione della struttura (per esempio nido aperto) con proposte di attività ludico-educative rivolte ai bambini, azioni informative/informative inerenti tematiche sulla prima infanzia rivolte agli adulti, preparazione e divulgazione di materiale informativo. Potranno coinvolgere sia personale educativo sia personale ausiliario ed in caso di attivazione il monte-ore medio annuo presunto è di circa **n. 294** ore di personale educativo e **n. 63** ore di personale ausiliario.

ART. 5- ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' IN ACQUA

1. La ditta aggiudicataria, nella progettazione del Centro estivo 3-6 anni, potrà prevedere nella programmazione delle attività anche alla organizzazione della attività di gioco in acqua con la supervisione di personale specializzato (bagnino) dedicato, prevedendo almeno n.1 accessi settimanale di 30 minuti ciascuno presso piscina idonea ad accogliere bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e da individuarsi in un raggio massimo di 15km da Alseno Capoluogo.
2. La ditta aggiudicataria provvederà all'accoglimento e gestione delle domande di iscrizione ed alla gestione economica compresa la riscossione della quota da parte degli utenti iscritti all'attività in acqua.
3. Il comune mette a disposizione il servizio di trasporto in andata e ritorno con scuolabus comunali.

ART. 6 - DURATA E MODIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. I servizi descritti nel presente capitolato, da assicurare secondo le effettive necessità e funzioni previste, vengono affidati per 36 mesi con decorrenza **dal 01 settembre 2022 e fino al 31 agosto 2025** secondo l'articolazione giornaliera e con le interruzioni previste annualmente dal calendario dei singoli servizi.
2. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni dei servizi senza la preventiva autorizzazione del Funzionario Responsabile del Servizio Socio-Educativo del Comune di Alseno.
3. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'aggiudicatario è obbligato a svolgere il servizio oggetto della presente procedura, anche nelle more della formale stipula del contratto.
4. Nel corso del periodo di affidamento del servizio, il Responsabile del Servizio Socio-Educativo del Comune si riserva la facoltà, in relazione al mutare delle esigenze organizzative e/o normative e/o al venire meno delle condizioni di svolgimento, a suo insindacabile giudizio e sempre nei limiti di legge, di modificare l'organizzazione del servizio stesso senza che ciò comporti alcuna variazione del prezzo orario di aggiudicazione. Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.
5. La conclusione anticipata delle prestazioni non dà diritto alla ditta aggiudicataria ad alcun risarcimento.
6. Nel corso dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tenuto conto della variabilità del numero di utenti che potranno avvalersi del servizio nonché della previsione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 26 del medesimo Capitolato, il Comune di Alseno si riserva la facoltà di modificare, senza una nuova procedura di affidamento, l'importo contrattuale fino ad un massimo del 20%. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. Alla scadenza del periodo sopra indicato l'appalto si intenderà cessato senza obbligo di alcuna disdetta. Tuttavia il Comune di Alseno si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di **rinnovo del servizio** per **ulteriori 36 mesi**, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI EVENTUALI EMERGENZE COMPORTANTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE PARZIALI

1. Nel caso di eventuali emergenze (es emergenza sanitaria Covid-19) che comportino necessità di modifiche organizzative delle agenzie educative, trovano applicazione le seguenti previsioni:
 - a) l'aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione all'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), i quali sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo;
 - b) un'eventuale necessità di modifica del servizio potrà essere disciplinata con l'istituto della coprogettazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017 e all'art. 30, comma 8 del D.Lgs 50/2016, interpellando l'aggiudicatario, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle

prestazioni agli utenti, seppure in forma rimodulata, con costi che verranno definiti in accordo fra le parti sulla base dei costi orari di aggiudicazione del presente appalto.

ART. 8- ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. La ditta/cooperativa che partecipa all'appalto deve essere in grado di garantire le seguenti prestazioni:
 - a) la piena osservanza delle disposizioni legislative che, a qualsiasi titolo, disciplinano i servizi da svolgere;
 - b) di condurre i servizi in oggetto con personale dipendente dalla ditta/cooperativa aggiudicataria in possesso di adeguata qualificazione professionale e dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
 - c) assicurare la necessaria continuità dei singoli operatori rispetto agli utenti dei servizi, contenendo il turn-over del proprio personale a casi imprescindibili, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi requisiti e alla formazione specifica del personale neo-inserito;
 - d) garantire la sostituzione del personale risultante inadeguato a svolgere le prestazioni richieste;
 - e) concordare con la Responsabile del Servizio Socio-Educativo del Comune le linee educative, pedagogiche, didattiche e assistenziali, da perseguire nella gestione di N. 1 Sotto Sezione del Nido d'infanzia;
 - f) collaborare con il personale educativo ed ausiliario dipendente del Comune già presente nelle strutture in cui si troverà ad operare;
 - g) verificare l'efficacia degli interventi attuati, con la disponibilità ad eventuali cambiamenti o aggiustamenti, in relazione al mutare delle esigenze degli utenti, delle normative, dell'organizzazione dei servizi educativi;
 - h) accogliere e promuovere le richieste di rapporto e dialogo con le famiglie degli utenti;
 - i) partecipare, se richiesto, agli incontri di lavoro con gli operatori dei servizi socio-sanitari;
 - j) garantire al proprio personale opportunità di aggiornamento e favorire la partecipazione dello stesso alle iniziative formative promosse dall'Amministrazione Comunale e/o Provinciale;
 - k) usare le strutture ed attrezzature con cura e rispetto, rispondendo di eventuali danni causati, non imputabili alla normale usura delle cose;
 - l) verificare le frequenze degli iscritti e informare tempestivamente l'Ufficio Socio-Educativo di eventuali cambiamenti o irregolarità nella frequenza;
 - m) presentare mensilmente all'Ufficio Socio-Educativo, con modalità concordate all'inizio dell'anno, il riepilogo mensile delle ore svolte dal personale impiegato.
- 2) La ditta/cooperativa appaltatrice assume inoltre a proprio carico ogni spesa inerente:
 - a) il personale per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto sia educativo che ausiliario;
 - b) l'acquisto di materiale igienico sanitario per il nido d'infanzia, quale: pannolini che dovranno essere conformi a quanto prescritto dai Criteri Ambientali Minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016), guanti in vinile, sapone intimo, disinfettante, fazzoletti di carta, panno carta in rotoli, prodotti detergenti per il lavaggio della biancheria in uso al nido d'infanzia, etc. ed il materiale di pulizia per i locali del Centro estivo 3-6 anni e del Nido d'Infanzia (per quest'ultimo a decorrere dal 01/09/2023 (a riguardo si fa presente che la spesa media storica complessivamente sostenuta dal Comune è pari a circa € 5.500,00 iva esclusa); il materiale fornito deve essere conforme alle norme vigenti e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie esigenze dei servizi oggetto del presente appalto;
 - c) l'acquisto del materiale ludico/didattico e di consumo per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto, quali cancelleria, materiale cartaceo, colori, piccoli giochi, ecc. (a riguardo si fa presente che la spesa media storica annuale complessivamente sostenuta dal Comune è pari a circa € 4.500,00 iva esclusa); il materiale fornito deve essere conforme alle norme vigenti e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie esigenze dei servizi oggetto del presente appalto;
 - d) le spese di copertura assicurativa come da successivo articolo 21;
 - e) tutto quanto previsto nel successivo art. 16 sugli adempimenti relativi alla sicurezza;
 - f) eventuali iniziative migliorative proposte dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Resta a carico dell'Amministrazione Comunale:
 - a. la messa a disposizione dei locali debitamente arredati ed attrezzati;
 - b. le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ove hanno luogo le attività, ivi compresa la cura del verde;
 - c. le spese relative a materiali inventariabili e/o di uso pluriennale (a titolo esemplificativo passeggini, giochi fissi, biancheria e teleria, elementi di arredo, ecc...);
 - d. attivare, con i responsabili della ditta/cooperativa, incontri di verifica, finalizzati alla valutazione dei risultati in termini di efficacia e di efficienza, relativamente alle modalità di funzionamento dei servizi e ai rapporti con l'utenza;
 - e. programmare periodici incontri congiunti per la valutazione di problematiche generali e per la definizione di modalità di partecipazione ad iniziative di qualificazione e aggiornamento del personale;
 - f. fornire i pasti gratuiti agli operatori impegnati in turni di servizio superiori a che prevedono l'assistenza al pasto;
 - g. eventuale spostamento in andata e ritorno alla piscina per lo svolgimento delle attività in acqua del Centre Estivo per bambini 3-6 anni, mediante l'utilizzo di scuolabus e personale del Comune di Alseno solo se attivato;
 - h. servizio di mensa (preparazione del pranzo e della merenda) e relativo scodellamento.
2. L'Amministrazione Comunale accoglie le domande di inserimento, definisce la graduatoria, fissa le rette di utenza e riscuote le rette dalle famiglie utenti del servizio.
3. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale:
 - a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
 - b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
 - c) all'ammissione degli utenti al servizio;
 - d) alla determinazione dei criteri di ammissione e delle modalità di rapporto con l'utenza;
 - e) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza;
 - f) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento all'utenza (eventuale cessazione, modifiche, ecc...);
 - g) alla stipula di eventuali convenzioni con altri comuni per l'accoglienza di bambini non residenti.
4. L'amministrazione potrà svolgere tali attività in collaborazione con gli operatori della ditta e/o col loro referente. L'amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno della Ditta, al fine di un ottimale svolgimento delle attività.
5. L'Amministrazione mantiene le funzioni di verifica e controllo sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell'Aggiudicataria, sulle prestazioni erogate, sul livello qualitativo delle stesse e sul grado di soddisfazione degli utenti.
6. L'Amministrazione provvede direttamente all'ammissione e dimissione dei bambini al servizio di asilo nido, informa direttamente le famiglie del funzionamento del servizio, raccoglie le domande e redige le graduatorie dei bambini ammessi, nel caso in cui la richiesta superasse l'offerta dei posti disponibili.
7. Alla ditta/cooperativa aggiudicataria dell'appalto, verranno forniti gli elenchi aggiornati degli aventi diritto a frequentare i servizi oggetto dell'appalto. Sarà cura dell'aggiudicatario informare tempestivamente l'Ente appaltante attraverso l'Ufficio Socio-Educativo di eventuali cambiamenti o irregolarità nella frequenza degli iscritti.
8. Il Comune di Alseno individua nella propria Responsabile del Servizio Socio-Educativo, o figura delegata, il referente tecnico organizzativo per tutti i rapporti fra Comune ed appaltatore in merito allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 10- IMPORTO MASSIMO PRESUNTO D'APPALTO

1. L'importo per la fornitura del servizio, quale compenso onnicomprensivo, soggetto a ribasso d'asta, ammonta complessivamente ad € 313.969,00 (IVA esclusa), di cui € 0,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e così dettagliato:

Descrizione Servizio	Servizio educativo		Servizio ausiliario		Coordinamento pedagogico		importo preventivato a base d'asta
	costo orario a base asta	monteore presunto	costo orario a base asta	monteore presunto	costo orario a base asta	monteore presunto	
<i>CPV PRINCIPALE</i>							
Gestione di n. 2 sottosezioni mista presso il Nido d'Infanzia Comunale "Dott. P.L. Rossi" (servizio descritto art.4, punti 4.1 e 4.2 del presente capitolato)	€ 24,00	8.835	€ 19,00	210	€ 30,00	330	€ 225.930,00
Nido d'infanzia Estivo (servizio descritto art.4, punto 4.3 del presente capitolato)	€ 24,00	854					€ 20.496,00
Prolungamento orario di apertura (servizio a richiesta e descritto art.4, punto 4.5, lett. a del presente capitolato)	€ 24,00	789	€ 19,00	526			€ 28.930,00
TOTALE CPV PRINCIPALE							€ 275.356,00
<i>CPV SECONDARIO</i>							
Centro Estivo a favore di bambini da 3 a 6 anni (servizio descritto art.4, punto 4.4 del presente capitolato)	€ 24,00	1170	€ 19,00	120			€ 30.360,00
Progetti integrativi e di promozione (servizio a richiesta e descritto art.4, punto 4.5, lett. b del presente capitolato)	€ 24,00	294	€ 19,00	63			€ 8.253,00
TOTALE CPV SECONDARIO							€ 38.613,00
TOTALE		11.942		919		330	€ 313.969,00
Importo triennale per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto (educatori, ausiliari e coordinamento) posto a base d'asta							€ 313.969,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso							€ 0,00
Opzione aumento importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. a) del Codice							€ 62.793,80
Valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni o rinnovi del contratto							€ 690.731,80

2. I valori orari netti utilizzati per il calcolo dell'importo a base d'asta per la fornitura dei servizi oggetto del presente appalto sono stati determinati sulla base di quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori di settore, tenuto conto della incidenza di ogni emolumento da attribuire, degli oneri sociali, dei costi generali di cui al precedente art.8, nonché di ogni eventuale spesa imputabile alla gestione del servizio o comunque dipendente dallo stesso ed ammontano a:

- € 24,00 (euro ventiquattro), IVA esclusa, quale compenso orario onnicomprensivo per la figura di educatore;
- € 19,00 (euro diciannove), IVA esclusa, quale compenso orario onnicomprensivo per la figura di ausiliaria;
- € 30,00 (euro trenta), IVA esclusa, quale compenso orario onnicomprensivo per la figura di coordinatore pedagogico;

3. Le quantificazioni del fabbisogno orario, per ogni singolo servizio, sia ai fini della formulazione dell'offerta sia ai fini dell'esecuzione contrattuale sono puramente indicative e potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento, anche in corso d'anno, in rapporto alle esigenze dei servizi, in base alla programmazione e organizzazione degli stessi in conseguenza del numero effettivo degli utenti iscritti. Ogni

modifica deve essere accettata dalla ditta aggiudicataria, senza alcuna variazione dei costi orari pattuiti come definito al precedente art.6.

4. L'importo contrattuale del servizio - come sopra determinato - deve ritenersi onnicomprensivo ed esso è stato calcolato in modo da ricomprendervi oltre al costo del personale (calcolato facendo riferimento al CCNL Cooperative Sociali o equivalente) anche tutti gli altri costi necessari all'esecuzione dell'appalto, come ad esempio la fornitura di materiali didattici, DPI, materiale igiene, ecc....), i costi di gestione e conduzione ad essi connessi,

5. **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:** la Stazione Appaltante valuta che non ricorrano le condizioni per la predisposizione del DUVRI in considerazione dell'assenza di rischi specifici e per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico; si allega al presente Capitolato (**Allegato E**) lo "Schema di informazione rischi e misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro";

6. L'Aggiudicatario sopporta integralmente le spese e cura l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale (compresi quelli in materia di sicurezza di cui all'**Allegato E** necessari a garantire l'esecuzione dei servizi, nonché l'uso delle tecnologie.

7. I corsi che il Comune riterrà obbligatori per approfondire conoscenze specifiche richieste dal Tavolo Pedagogico Territoriale di Piacenza dovranno essere svolti garantendo il regolare svolgimento del servizio, senza oneri per la ditta in quanto la spesa è inclusa nella Convenzione di adesione al Tavolo, ma le ore per la partecipazione ai corsi medesimi non potranno essere scalati dal monte ore del presente appalto.

8. **Costi specifici per la sicurezza aziendale:** la ditta, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dovrà tener conto, nella formazione dell'offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta; tali costi sono a carico della ditta e compresi nel prezzo offerto, nonché indicati nel modulo di offerta economica. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'Impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

9. L'esatto importo dell'appalto viene definito dopo il ribasso offerto in sede di gara e i pagamenti saranno effettuati a seguito di fatturazione mensile con le modalità di cui al successivo art. 25.

10. **Il valore dell'appalto** ai fini degli adempimenti di pubblicità, trasparenza e dell'acquisizione del CIG, ammonta a € **690.731,80** al netto dell'Iva, comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi, e dell'opzione di cui all'art. 106, comma 1, lett. a).

ART. 11 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 in possesso dei requisiti di

- ordine generale (art. 80 D.lgs. 50/2016);
- idoneità professionale;
- Capacità tecnica e professionale;

così come meglio dettagliati e specificati nel disciplinare di gara della presente procedura.

ART. 12 - SISTEMA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs.50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Punti 80
Offerta economica	Punti 20
Totale	Punti 100

ART. 13- PERSONALE

1. Il personale impiegato dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale e dotato di maturità personale, disponibilità al lavoro di gruppo, molto motivato verso i bambini, anche con disabilità fisiche e psichiche anche gravi e verso il lavoro di cura.
2. Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:
 - a) compimento del diciottesimo anno d'età;
 - b) essere alle dirette dipendenze della ditta o per le Cooperative avere la qualifica di socio o essere dipendente;
 - c) **per la funzione di educatore**, possesso dei titoli di studio indicati al punto 1.8 - Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente dell'Allegato A alla DGR della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016", con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale (livello C3/D1);
 - d) **per la funzione di coordinatore pedagogico** possesso dei titoli di studio indicati al punto 7 – "Funzioni e dotazione dei coordinatori pedagogici" dell'Allegato 1 alla DGR della Regione Emilia Romagna n. 704 del 13/05/2019, "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016", con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale (livello E2) e con esperienza di almeno 5 anni come coordinatore pedagogico presso i Nidi d'Infanzia di Enti Locali o Istituzioni Scolastiche statali e/o paritarie e/o servizi per l'infanzia privati convenzionati;
 - e) **per la funzione di ausiliaria**, possesso di titolo di studio minimo obbligatorio, con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale (livello A2);
 - f) conoscenza della lingua italiana adeguata all'espletamento delle funzioni affidate.
3. I nominativi del referente, di cui al successivo art.17, e degli operatori, i loro curriculum e le rispettive qualifiche devono essere confermate al Comune quindici giorni prima dell'inizio di ogni servizio.
4. L'aggiudicatario dovrà assicurare l'assenza di condizioni ostative previste dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38 ("*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografica anche a mezzo internet*") per tutto il personale impiegato e si obbliga all'osservanza degli adempimenti di cui al D. Lgs 4 marzo 2014, n. 39 ("*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAP*").
5. Gli operatori dovranno assumersi la responsabilità connessa alla vigilanza dei minori (art. 2047 C.C.) esonerando in tal modo il Comune di Alseno da ogni responsabilità in relazione ad eventuali incidenti subiti dai minori.
6. È vietato utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dal Comune di Alseno per fini diversi da quelli formanti oggetto dell'appalto.
7. Gli operatori dovranno mantenere nei confronti dei minori un comportamento corretto e rispettoso che esclusa in maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del C.P. ed esclusa altresì l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologica o altri comportamenti lesivi della dignità del minore.

ART. 14 - SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI ASSENTI

1. La ditta dovrà assicurare la continuità dello stesso personale per tutta la durata dell'appalto, fatte salve le condizioni o situazioni determinate da forza maggiore (a titolo esemplificativo: maternità, malattie con decorsi lunghi, dimissioni del lavoratore) opportunamente documentate. Non sono da ritenersi cause di forza maggiore motivazioni riguardanti l'organizzazione interna dalla ditta aggiudicataria.
2. La ditta è tenuta a provvedere alla immediata sostituzione dei propri operatori assenti per ferie, malattia, permessi o altre cause ed impedimenti, dandone comunicazione al Comune anche per le vie brevi.
3. Nel caso di sostituzione di un operatore utilizzato nel servizio, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare un corretto passaggio di consegne tra gli operatori che entrano ed escono dal servizio. Le ore impegnate dall'operatore entrante per la compresenza non comporteranno per il Comune alcuna spesa aggiuntiva.
4. Gli operatori assegnati in sostituzione dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti sopra indicati.

5. Il Comune comunicherà alla ditta ogni comportamento dell'operatore ritenuto non idoneo, sia rispetto ai compiti ed alle funzioni attribuite, sia all'organizzazione funzionale del servizio; inoltre ha la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che a proprio insindacabile giudizio non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale. L'appaltatore si impegna a sostituire detto personale nell'arco di cinque giorni dalla formalizzazione della contestazione, previo contraddittorio.

6. In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva all'Ufficio Socio-Educativo, almeno 7 gg. prima dal verificarsi dell'evento.

ART. 15 – FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO

1. La ditta appaltatrice, in riferimento a quanto previsto dalle indicazioni regionali in materia, si impegna a garantire al proprio personale, una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale.

2. La ditta appaltatrice si obbliga a garantire al personale impiegato un congruo numero di ore di formazione (non inferiore a 20 ore annue per il personale educativo), aggiornamento e qualificazione.

3. Della suddetta attività la ditta aggiudicataria si impegna ad informare e documentare il Comune, preventivamente, mediante produzione di dettagliato programma e a consuntivo mediante relazione annuale sull'andamento del servizio.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEGLI OPERATORI E SICUREZZA

1. La Ditta/Cooperativa aggiudicataria si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali, in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria, nonché ogni eventuale modifica, integrazione specificazione, aggiornamento e rinnovo. In relazione al CCNL di categoria si obbliga a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dallo stesso.

2. È fatto obbligo alla Ditta/Cooperativa aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

3. La Ditta dovrà attuare gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del Datore di Lavoro e Titolare di Attività. In particolare dovrà:

- a) Sottoscrivere lo “Schema di informazione rischi e misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro”, redatto ai sensi di quanto disposto dal D.lvo 81/2008 ed il cui schema è unito (**allegato E**) al presente Capitolato;
- b) sulla base del documento di cui sopra dovrà dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e provvedere alla formazione del personale all'uso di tali dispositivi;
- c) formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lg.vo 81/2008 e dall'Accordo Stato e Regioni del 21/12/11 per lavoratori e preposti;
- d) formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo alla stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuta formazione;
- e) fornire i certificati di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori assegnati al servizio oggetto della presente procedura.

4. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art.26, comma 8, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La tessera dovrà essere conservata all'interno della sede di servizio in carpetta visibile e ben identificata.

5. Il personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto sarà dipendente della ditta aggiudicataria, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

6. La ditta dovrà portare a conoscenza del proprio personale che il Comune è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'amministrazione appaltante.

7. La Ditta Aggiudicataria dovrà altresì mettere a conoscenza il proprio personale rispetto agli obblighi derivanti dal codice di comportamento (**Allegato D**) adottato dal Comune di Alseno approvato con delibera di Giunta n. 89 del 28.12.2013 ed impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice

ART. 17 - REFERENTE DELLA DITTA AFFIDATARIA

1. La Ditta affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un referente per gli aspetti gestionali ed organizzativi relativi al personale e quale interlocutore unico responsabile per ogni problema relativo al servizio, che deve essere in possesso di comprovata esperienza nel settore della selezione, gestione e organizzazione del personale e dei servizi.
2. La Ditta affidataria dovrà, subito dopo l'aggiudicazione, fornire il nome del referente di cui sopra, l'indirizzo, il numero di telefono (n. di cellulare) e tutte le informazioni atte a rintracciarlo in caso di necessità.
3. Il referente è considerato insito nell'organizzazione della Ditta affidataria e pertanto il relativo costo non potrà in alcun modo essere posto a carico dell'Ente appaltante.

ART. 18 - VOLONTARI E TIROCINANTI

1. E' facoltà del Comune di Alseno inserire, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d'idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali sopraccitati. La ditta affidataria tal caso, si impegna a svolgere adeguato coordinamento dei volontari e/o tirocinanti.
2. La ditta aggiudicataria potrà avvalersi di personale in formazione a scopo di tirocinio o di alternanza scuola-lavoro e di volontariato, in misura aggiuntiva con preventiva autorizzazione del Comune, purché lo stesso venga assicurato a cura della ditta stessa, qualora l'assicurazione non sia prevista dall'istituto/università ai sensi della vigente normativa. Sarà a cura della Ditta aggiudicataria la stipula di eventuali convenzioni con Istituti di Scuola superiore o Università che ne facciano richiesta.

ART. 19 - AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Fermo restando il coordinamento con il Responsabile del Servizio comunale o suo delegato, la ditta aggiudicataria, se pur nel rispetto delle prescrizioni di massima impartite, degli obiettivi progettuali, delle norme stabilite dal presente capitolato, della normativa vigente e degli atti interni dei Comuni, sarà autonoma nella gestione dei Servizi e risponderà del proprio operato all'Amministrazione comunale.

ART. 20 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità del personale attualmente impiegato per l'esecuzione del servizio, per l'espletamento del servizio l'affidatario si impegna ad assorbire e riutilizzare in via prioritaria il personale che già vi era adibito, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste ed in coerenza con le condizioni dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, del settore di riferimento, sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
2. Si dà atto che gli addetti attualmente impegnati nei servizi a favore dell'infanzia oggetto del presente appalto sono inquadrati come da dichiarazione della ditta allegata al presente Capitolato (**Allegato F**) **“Dichiarazione relativa al personale utilizzato dal gestore uscente”**.

ART. 21 - ASSICURAZIONI – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni corrispondente responsabilità ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d'arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica/offerta tecnica presentata in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
2. L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

3. L'Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare ed a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

a) **Responsabilità Civile verso terzi (RCT)** per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa o eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro/persona/danni a cose o animali.

b) **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)** infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa o eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro/infortunio ed Euro 2.500.000,00 per persona.

4. Tali Polizze dovranno essere stipulate presso primarie compagnie di Assicurazione, con l'indicazione dell'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Alseno.

5. L'esistenza di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

6. Eventuali scoperti e/o franchigie contrattuali dovranno restare ad esclusivo carico dell'aggiudicatario e non potranno essere poste a carico dei danneggiati. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali è stabilita nella misura del 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa) come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

2. La garanzia prestata mediante fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.

3. Ogni qualvolta il Comune si debba rivalere sul deposito cauzionale, per applicazione delle penali, l'appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni.

4. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

5. Per quanto riguarda le modalità di costituzione della garanzia, si rimanda alle modalità descritte nel disciplinare di gara.

ART. 23 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. La stipula del contratto è subordinata:

- all'accertamento della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- alla verifica di tutti i requisiti previsti per l'accesso alla gara e precedentemente autocertificati;
- alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 22 del presente Capitolato secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara;
- al versamento delle spese contrattuali;
- alla presentazione delle polizze assicurative di cui all'art. 21 e delle relative quietanze.

2. La mancata presentazione dei documenti comporta l'impossibilità della stipulazione e la revoca dell'aggiudicazione.

3. E' facoltà dell'Amministrazione aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

4. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà garantire l'avvio del servizio dalla data specificata al precedente art. 6, indipendentemente dalla stipulazione formale del contratto.

5. Costituiranno parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso il Disciplinare, il presente Capitolato, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

ART. 24 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. In virtù delle caratteristiche prestazionali del presente appalto (ad alta intensità di manodopera) rivolto all'erogazione di servizi a favore del Nido d'Infanzia, il Comune ha ritenuto di vietare il subappalto.
2. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.
3. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.
4. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.
5. Si ricorda inoltre che il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza 28.03.2020, n. 371 ha precisato che *“l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 71, riguardante il subappalto.”*
6. E' eventualmente subappaltabile la prestazione indicata come secondaria.
7. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

ART. 25 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il servizio sarà compensato sulla base dei prezzi orari offerti in sede di gara, moltiplicato per il numero delle ore effettivamente svolte a cui sarà applicata l'Iva di legge.
2. Il corrispettivo si intenderà comprensivo di ogni onere occorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali anti-infortunistici, i costi di gestione, materiale di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, e ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario.
3. Alla fattura mensile dovrà essere allegata una nota contabile ove saranno indicati distintamente i servizi eseguiti riportanti il numero di ore prestate, gli orari di servizio per ciascun giorno e per ogni singolo operatore.
4. L'Aggiudicatario dovrà indicare sulla fattura, oltre l'importo totale delle prestazioni, il CIG e il numero della determina di aggiudicazione.
5. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato da comunicarsi a cura della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.
6. Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico al Comune di Alseno - Piazza XXV Aprile n. 1 - P. IVA 00215780339 - Codice Univoco fatturazione UFJV28 - e dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori succitati.
7. Nei casi di non concordanza sulle ore effettuate o sugli importi sarà effettuato un ulteriore controllo da parte del Responsabile del Servizio Socio Educativo e del Referente contrattuale per la ditta Aggiudicataria. E' comunque facoltà del Responsabile del Servizio Socio Educativo predisporre il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri richiedendone relativa nota di accredito.
8. Prima del pagamento di ogni fattura l'Ufficio comunale preposto acquisirà dagli Enti competenti il DURC; in caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Responsabile del Servizio Socio Educativo ne dà comunicazione all'Aggiudicatario e procede alla sospensione di ogni pagamento, senza che la Ditta

possa vantare qualsiasi indennità.

9. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'Aggiudicatario fosse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento dei relativi obblighi, il Responsabile del Servizio Socio Educativo darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e l'Aggiudicatario non potrà avanzare eccezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

10. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo finale non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Per tale sospensione o proroga del pagamento, l'Aggiudicatario non può opporre eccezioni all'Ente appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Le somme accantonate non maturano interessi.

11. Il pagamento della fattura relativa al servizio degli ultimi due mesi di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68 n. 15, attestante che *“i dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del CCNL applicato e di accordi integrativi ove esistenti”*.

ART. 26 - REVISIONE PREZZI

1. I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili. I corrispettivi, fatte salve eventuali variazioni dei servizi, saranno unici ed invariabili per il primo anno dell'appalto.

2. E' prevista l'eventuale successiva revisione annuale dei prezzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 solo nel caso di revisione del costo del lavoro nel settore di riferimento.

3. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata al Comune di Alseno mediante PEC e corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento decorrerà dal mese in cui è presentata la domanda.

3. In caso di rinnovo del presente contratto, i prezzi offerti potranno essere sottoposti a revisione: il parametro di riferimento sarà la variazione dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi, indice “FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti.

4. Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

ART. 27 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari ed i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale indicato dall'Appaltatore e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, c. 7 della L. 136/2010.

ART. 28 - CONTROLLI E ISPEZIONI

1. L'Amministrazione comunale mantiene la vigilanza sullo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto e degli eventuali progetti di gestione offerti in sede di gara, inoltre ha la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione degli stessi attraverso l'ausilio di incaricati scelti a sua discrezione, anche estranei all'Ente.

2. I controlli da parte del Comune potranno avvenire anche mediante la predisposizione di questionari rivolti agli utenti in cui, questi ultimi, possano esprimere il grado di soddisfazione.

ART. 29 - SANZIONI E PENALITA'

1. La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente e/o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.
2. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, che non comportano la risoluzione del contratto, l'Appaltatore è passibile di applicazione delle seguenti penali:
 - a. Euro 300,00 per reclamo da parte dell'utenza, tale da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale;
 - b. Euro 500,00 per negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo potenziale, per i minori loro affidati;
 - c. Euro 300,00 per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
 - d. Euro 300,00 per mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio. La presente penalità si applica per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
 - e. Euro 500,00 per inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino. La presente penalità si applica per ogni infrazione giornaliera;
 - f. Euro 300,00 per ogni inadempimento riscontrato, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta;
 - g. per altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta aggiudicataria, da Euro 100,00 a Euro 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
3. L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente committente a cura del Funzionario Responsabile del Settore Socio-Educativo e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale la ditta aggiudicataria appaltatrice avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento.
4. Le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o dalla fideiussione prestata, che dovrà essere reintegrata entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
5. Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
6. È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.
7. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile, a tutto rischio e danno della ditta/cooperativa aggiudicataria con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno alla Ditta aggiudicataria, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.
2. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione immediata ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di:
 - a. qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
 - b. qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
 - c. gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo tre diffide formali da parte di questo Comune;
 - d. applicazione di n. 5 penali di cui all'art. 29 del presente capitolato nel corso del periodo contrattuale
 - e. nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;

- f. mancato inizio del Servizio nel termine comunicato dall'Amministrazione Comunale;
- g. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta aggiudicataria;
- h. -gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo da imputarsi esclusivamente all'aggiudicatario;
- i. impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
- j. mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicataria di norme imperative di legge o regolamentari;
- k. qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- l. mancata osservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 33;
- m. nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- n. nel caso di violazione del divieto di subappalto;
- o. in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
- p. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali ed accordi integrativi provinciali;
- q. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- r. violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- s. gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- t. mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
- u. per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

3. Ciascuno dei casi sopra descritti configura un inadempimento non di scarsa importanza, avendo riguardo all'oggetto della fornitura e agli interessi della stazione appaltante (art. 1455 c.c.). Qualora la Stazione Appaltante intenda avvalersi della clausola di risoluzione del contratto dovrà darne comunicazione per iscritto all'Appaltatore. In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto per grave inadempimento nei confronti dell'Appaltatore, la stazione appaltante procederà allo scorrimento della graduatoria.

4. Qualora si giunga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Amministrazione potrà chiedere all'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti.

5. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione; la ditta è comunque sempre tenuta al risarcimento dei danni a lei imputabili.

ART. 31 - RECESSO

1. Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

2. È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

3. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

4. In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria

e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

5. Qualora in vigore di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

6. In caso di disdetta del contratto da parte dell'Aggiudicatario prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. Qualora ricorra giusta causa di recesso, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

ART. 32 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

3. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Piacenza. Viene esclusa la competenza arbitrale.

ART. 33 - RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. N. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti o comunque acquisiti, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura in oggetto presso la sede della stazione appaltante, con l'utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi ai sensi delle vigenti norme. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla presente gara nonché per addivenire alla stipula del contratto con il concorrente aggiudicatario.

2. La Ditta assume a proprio carico ogni obbligo di riservatezza e tutela della privacy dei dati personali degli utenti e si impegna all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale di riferimento.

In particolare in relazione ai servizi espletati la Ditta si obbliga a:

- trattare i dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini connessi all'esecuzione del servizio e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie;
- garantire che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- adottare le misure di sicurezza necessarie e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- consentire l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

3. È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle prestazioni per fini diversi da quelli inerenti il servizio stesso.

ART. 34 – CLAUSOLA DI CUI AL PUNTO 4.2. LINEE GUIDA ANAC N. 4 AGGIORNATE

In caso di successivo accertamento, durante il periodo contrattuale, del difetto del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., si provvederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 35 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

1. L'Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.
3. L'appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti norme e disposizioni del codice civile, al rispetto della normativa in materia di servizi educativi. La ditta/cooperativa aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale senza nulla pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette nuove norme.
2. Per quanto altro non specificato nel presente capitolato speciale si fa riferimento espresso a quanto previsto nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché alle norme speciali in materia di pubblici servizi ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di gara.